

Documenti ufficiali della Chiesa

Congregatio De Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum (Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti)

Responsi sul modo di ricevere la Comunione

pubblicati sul bollettino "Notitiae",
organo ufficiale della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Responsum de Communionem super linguam recipienda (Sul diritto di ricevere la Comunione sulla lingua) (pubblicata su Notitiae, 392-393 1999)

Responsio - *Se nelle diocesi in cui è permesso distribuire la comunione nella mano dei fedeli sia lecito al sacerdote ovvero ai ministri straordinari della comunione obbligare i comunicandi a ricevere l'ostia esclusivamente in mano, e non sulla lingua.*

Risulta per certo dagli stessi documenti della Santa sede che nelle diocesi ove il pane eucaristico è posto nella mano dei fedeli, resta intatto il loro diritto di riceverlo sulla lingua.

Pertanto agiscono in violazione delle norme sia coloro che obbligano i comunicandi a ricevere la comunione esclusivamente in mano sia coloro che rifiutano ai fedeli la comunione in mano nelle diocesi che godono di questo indulto.

Nel rispetto delle norme sulla distribuzione della santa comunione, i ministri ordinari e straordinari curino particolarmente che l'ostia sia assunta immediatamente dai fedeli, in modo tale che nessuno si allontani con le specie eucaristiche ancora in mano.

Tutti ricordino che è tradizione secolare ricevere l'ostia sulla lingua. Il sacerdote celebrante, se vi sia pericolo di sacrilegio, non ponga la comunione in mano ai fedeli, e li informi sul fondamento di tale modo di procedere.

(Sul rispetto e la deferenza dovuti al SS. Sacramento)

Risposta Prot. N° 2372/00/L

1 - È esatto che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, al n° 43 dell'*Institutio Generalis Missalis Romani*, ha intenzione di interdire al fedele di inginocchiarsi durante una qualsiasi parte della Messa, eccetto che nel corso della Consacrazione, al fine di impedire che il fedele si inginocchi dopo l'*Agnus Dei* e dopo aver ricevuto la santa Comunione?

Risposta: negativo.

2 - La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ai nn° 160-162, 244 e altri dell'*Institutio Generalis Missalis Romani*, intende dichiarare che nessuno possa più genuflettere o inchinarsi in segno di riverenza di fronte al SS. Sacramento immediatamente prima di ricevere la santa Comunione?

Risposta: negativo.

3 - La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ai nn° 314-315 e altri dell'*Institutio Generalis Missalis Romani*, intende dichiarare che dev'essere preferita una cappella separata per conservare il SS. Sacramento nelle chiese parrocchiali, piuttosto che una collocazione centrale e ben visibile nel corpo principale della chiesa, così che sia visibile durante la celebrazione della Messa?

Risposta: negativo e ad mentem.

Mens: Nelle norme indicate dalla legge, appartiene al vescovo diocesano, in quanto responsabile della Sacra Liturgia nella Chiesa particolare che gli è affidata, il giudizio sul posto più appropriato per conservare il SS. Sacramento, tenendo presente lo scopo di incoraggiare e di permettere al fedele di visitare e di adorare il SS. Sacramento.

Vaticano, 7 novembre 2000.

Jorge A. Card. Medina Estévez, Prefetto.

Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Segretario.

(Sul diritto di ricevere la Comunione in ginocchio)¹

Roma, 1 luglio 2002

(pubblicata su Notitiae, nov.-dic. 2002)

Prot. N. 1322/02/L

Eccellenza,

A questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sono recentemente giunte notizie di fedeli membri della vostra Diocesi cui veniva rifiutata la Santa Comunione ove non stessero in piedi per riceverla, invece che in ginocchio.

È riportato che tale politica era stata annunciata ai parrocchiani.

Ci sono sospetti che un simile fenomeno possa in qualche modo espandersi ulteriormente nella Diocesi, ma la Congregazione non è in grado di verificarlo.

Questo Dicastero ha fiducia nella vostra Eccellenza affinché possa definire in modo più chiaro la questione, e queste lamentele in qualsiasi evento offrono occasione perché la Congregazione possa comunicare il modo in cui usualmente si rivolge a tale questione, con la richiesta che rendiate tale posizione nota a qualsiasi sacerdote che si trovasse nel bisogno di esserne informato.

La Congregazione è effettivamente preoccupata di fronte al numero di tali lamentele ricevute negli ultimi mesi da varie direzioni, e ritiene che qualsiasi rifiuto della Santa Comunione ad un fedele sulla base del suo modo di presentarsi sia una grave violazione di uno dei più fondamentali diritti del fedele cristiano, precisamente quello di essere assistito dai suoi Pastori per mezzo dei Sacramenti (CIC 213).

E tenendo conto della norma per cui "i ministri dei sacramenti non possono negarli a chi legittimamente li chiedono, essendo propriamente disposti e non sia loro vietato di riceverli" (canone 843 comma 1), non dovrebbe esserci un tale rifiuto ad alcun cattolico che si presenti per la Santa Comunione alla Messa, tranne casi che presentino pericolo di grave scandalo ad altri credenti, che scaturisca da peccato pubblico impenitente od eresia impenitente o scisma, pubblicamente professati o dichiarati, della persona.

Anche ove la Congregazione abbia approvato norme sulla posizione del fedele durante la Santa Comunione, in accordo con gli adeguamenti ammessi alla Conferenza Episcopale dall'Institutio Generalis Missalis Romani 160 comma 2, ciò è stato fatto colla clausola per cui su tale base non si potrà negare la Santa Comunione ai comunicandi che sceglieranno di inginocchiarsi.

E fattivamente, e come sua Eminenza Card. Joseph Ratzinger ha recentemente sottolineato, la pratica d'inginocchiarsi per la Santa Comunione ha in suo favore una tradizione secolare, ed è un segno particolarmente eloquente di adorazione, completamente adeguato alla luce della presenza vera, reale e sostanziale di Nostro Signore Gesù Cristo sotto le specie consacrate.

Datasi l'importanza di tale questione, la Congregazione vorrebbe richiedere alla vostra Eccellenza che s'indaghi specificamente se questo prete abbia effettivamente l'abitudine di rifiutare la Santa Comunione a qualsiasi fedele nelle suddescritte circostanze; e, se la lamentela è comprovata, sia fermamente istruito a lui e ad altri preti che possano aver avuto una tale abitudine di evitare simili comportamenti per il futuro.

Convieni ai sacerdoti il capire che la Congregazione terrà molto serio conto di future lamentele di tale natura, e se esse venissero verificate è determinata a richiedere azioni disciplinari consone al peso dell'abuso pastorale.

Ringraziando Vostra Eccellenza per l'attenzione e confidando nella vostra sollecita collaborazione in merito, il sinceramente vostro in Cristo

+ Jorge A. Cardinale Medina Estévez, Prefetto

+Francesco Pio Tamburrino, Segretario Arcivescovile

¹ **Antefatto:** Nel 2002 la Conferenza dei Vescovi statunitensi pubblicò un decreto nel quale si stabiliva la norma di ricevere la Santa Comunione in piedi. In seguito agli abusi commessi da sacerdoti i quali negavano la Comunione a chi si metteva in ginocchio, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha pubblicato le lettere qui riportate sul bollettino "Notitiae", organo ufficiale della Congregazione.

Egregio signore,

Questa Congregazione gratamente accusa ricevuta della vostra lettera che concerne una politica preannunziata di diniego della Santa Comunione a chi s'inginocchia per riceverla in una certa chiesa.

È inquietante che voi sembriate esprimere riserve circa sia la proprietà che l'utilità dell'indirizzarsi alla Santa Sede su tale questione.

Il Codice di Diritto Canonico 212, comma 2, stabilisce che "i fedeli di Cristo sono totalmente liberi di render note le loro istanze, specialmente le spirituali, ed i loro desideri, al Pastore della Chiesa". E continua nel comma 3: "Secondo la propria competenza e posizione, hanno il diritto, e a volte il vero dovere, di presentare al sacro Pastore le loro opinioni circa le cose che riguardano il bene della Chiesa".

Secondo ciò, considerando la natura del problema e la possibilità relativa che lo si possa o no risolvere a livello locale, ogni fedele ha il diritto di ricorrere al Romano Pontefice: o personalmente, o per mezzo dei Dicasteri o Tribunali della Curia romana.

Altro fondamentale diritto del fedele, come statuito dal canone 213, è "il diritto di ricevere assistenza dai sacri Pastori dai beni spirituali della Chiesa, specialmente la parola di Dio ed i Sacramenti".

Tenuto conto della norma per cui i "sacri" ministri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedono opportunamente, sono adeguatamente disposti e non vietati dal riceverli (canone 843, comma 1), non dovrebbe trovar luogo simile rifiuto ad alcun cattolico che si presenti a Messa per la Santa Comunione, tranne in casi che presentino pericolo di scandalo grave ad altri credenti che sorga da peccato pubblico impenitente od eresia o scisma ostinato della persona, pubblicamente professati o dichiarati.

Anche ove la Congregazione abbia approvato norme che stabiliscano che si stia in piedi per la Santa Comunione, secondo gli adeguamenti ammessi alla Conferenza Episcopale dall'Instituto Generalis Missalis Romani 160 comma 2, è stato fatto colla clausola per cui su tale base non si potrà negare la Santa Comunione ai comunicandi che sceglieranno di inginocchiarsi.

Assicuriamo che la Congregazione continuerà a considerare tale questione con la massima serietà e sta prendendo i contatti necessari a riguardo.

Contemporaneamente, questo Dicastero sarà sempre disponibile all'assistenza, se doveste contattarlo nuovamente in futuro.

Ringraziando per l'interesse, e con ogni buon auspicio nella preghiera, resto sinceramente vostro in Cristo

+ Monsignor Mario Marini, Sottosegretario

Prot. N. 47/03/L

Roma, 26 Febbraio 2003

Gentile [*nome omissso*],

Questa Congregazione per il Culto Ddivino e la Disciplina dei Sacramenti ha ricevuto tramite canali ufficiali la sua lettera datata 1 Dicembre 2002, in merito all'applicazione delle norme approvate dalla Conferenza dei Vescovi degli Stati Uniti d'America, con seguente *recognitio* da parte di questa Congregazione, per quanto riguarda la questione della posizione per ricevere la Santa Comunione.

In quanto autorità in virtù della cui approvazione la norma in questione è divenuta norma di legge, questo Dicastero ha la competenza specificare la maniera in cui la norma va intesa, a beneficio di una opportuna applicazione. Avendo ricevuto un numero non indifferente di lettere su questo argomento da diverse parti degli Stati Uniti d'America, la Congregazione desidera assicurare che la propria posizione sulla materia sia chiara.

A questo scopo è forse utile rispondere alla sua domanda ripetendo il contenuto di una lettera che la Congregazione ha recentemente indirizzato a un Vescovo negli Stati Uniti d'America dalla cui Diocesi erano state ricevute diverse lettere in merito alla questione. La lettera afferma: "... sebbene questa Congregazione abbia dato la *recognitio* alla norma desiderata dalla Conferenza Episcopale del suo Paese, e cioè che i fedeli stiano in piedi per ricevere la Santa Comunione, questo è stato fatto a condizione che i comunicandi che scelgono di inginocchiarsi non debbano per questo vedersi negata la Santa Comunione. Al contrario, i fedeli non devono subire imposizioni, né essere accusati di disobbedienza e di agire in modo illecito quando si inginocchiano a ricevere la Santa Comunione".

Questo Dicastero spera che la citazione qui data fornisca una risposta adeguata alla sua lettera, Allo stesso tempo le assicuriamo che la Congregazione sarà sempre disponibile all'assistenza, se doveste contattarlo nuovamente in futuro.

Con ogni buon auspicio nella preghiera, resto sinceramente vostro in Cristo

+ Monsignor Mario Marini, Sottosegretario

Responso sul modo di distribuire la Comunione

(30 giugno 1988)

Responso

In certe comunità di religiosi o religiose, non di rado capita che il sacerdote depone il pane eucaristico e il vino consacrato al lato dell'altare, e i comunicandi si accostano e prendono l'ostia con le proprie mani e, dopo averla intinta nel calice, la portano alla propria bocca. Si domanda se ciò sia conforme alle norme liturgiche.

Risposta: No.

Infatti per quanto riguarda il ministro competente per la distribuzione della santa comunione, già la terza istruzione per la esatta applicazione della costituzione sulla sacra liturgia (Liturgicae instaurationes), emanata il 5 settembre 1970, stabilisce: "Il compito di distribuire la comunione spetta anzitutto al sacerdote celebrante, poi al diacono e, in alcuni casi da stabilirsi dalla competente autorità, all'accollito. La Santa Sede può permettere che siano designate a ciò anche altre degne persone, che ne abbiano ricevuto il mandato. Chi non ha ricevuto questo mandato non può distribuire la santa comunione o portare i vasi sacri con il ss. sacramento" (6d).

La stessa cosa è stata richiamata nel 1975 in Principi e norme per l'uso del Messale romano, nella parte che riguarda gli uffici e ministeri durante la messa, cf. per es.

il n. 60: "Il sacerdote, che nella comunità dei fedeli è insignito del potere sacerdotale, derivategli dall'ordine sacro, di offrire il sacrificio nella persona di Cristo, presiede l'assemblea riunita, ne dirige la preghiera, annuncia ad essa il messaggio della salvezza, si associa il popolo nell'offerta del sacrificio a Dio Padre per Cristo nello Spirito santo, distribuisce ai fratelli il pane della vita eterna...",

o il n. 61: "Tra i ministri ha il primo posto il diacono, il cui ordine già agli inizi della chiesa fu tenuto in grande onore. Nella messa il diacono ha uffici suoi propri: annuncia il vangelo e talvolta predica la parola di Dio, propone ai fedeli le intenzioni della preghiera universale, presta servizio al sacerdote, distribuisce ai fedeli l'eucaristia...".

Così pure nel n. 65 che tratta del ministero dell'accollito: "A lui [accollito] spetta specialmente preparare l'altare e i vasi sacri, e distribuire ai fedeli l'eucaristia, della quale è ministro straordinario".

Tale questione, cioè del ministro competente per la distribuzione della santa comunione, è stata meglio illustrata nella Istruzione Inestimabile donum, "su alcune norme circa il culto del mistero eucaristico", del 3 aprile 1980, dove si legge: "La comunione è un dono del Signore, che viene dato ai fedeli per mezzo del ministro a ciò deputato. **Non è ammesso che i fedeli prendano essi stessi il pane consacrato e il sacro calice, e tanto meno che li facciano passare dall'uno all'altro**" (n. 9).

La stessa cosa è stata richiamata in modo esplicito nella Notificazione circa la distribuzione della santa comunione nella mano (La comunione eucaristica), emanata dalla Congregazione per il culto divino il 3 aprile 1985, il cui testo è stato reso pubblico in lingua francese: "Il fedele riceve dalla chiesa l'eucaristia, che è comunione al corpo di Cristo e alla chiesa; **perciò non deve prenderla lui stesso dal piattino o dalla pisside**, come farebbe col pane ordinario o col pane benedetto; invece egli tende la mano per riceverla dal ministro della comunione" (n. 4).

La distribuzione della santa comunione ai fedeli da parte del competente ministro rappresenta anche assai bene il banchetto pasquale di Gesù risorto con i suoi discepoli: egli prima cammina con loro e spiega loro le Scritture, e poi si mette a tavola con loro: "Prese il pane e disse la benedizione e lo spezzò e lo diede loro" (Lc 24,30).